



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MOLITERNI | FRANCESCO PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CASO | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MICELI | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5543/2017
depositato il 07/06/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 25835/2016 Sez:33 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

3 ROMA

contro:

ROMA

proposto dall'appellante:

ROMA RM

difeso da:

7 ROMA RM

atti impugnati:

A VISO DI INTIMAZIONE n° 09720169000047767000 TRIB.ERARIALI 2015

N° 9

REG.GENERALE

N° 5543/2017

UDIENZA DEL

08/02/2018 ore 09:00

N° 1528/18

PRONUNCIATA IL:
08/02/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08/03/18

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 5543/2017

UDIENZA DEL

08/02/2018 ore 09:00

MEF

Dipartimento
delle Finanze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato in data 12-16 maggio 2017, il contribuente appellava la sentenza n. 25835/2016, con la quale la CTP di Roma aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di intimazione notificatogli da Equitalia per crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio.

In particolare, il giudice di primo grado aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura extra-tributaria e l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Regione Lazio per mancata prova della relativa notifica; nel merito, aveva respinto il ricorso.

Con il citato atto di appello, il contribuente eccepiva l'avvenuta prescrizione dei crediti erariali, la mancata notifica delle cartelle cui si riferiva l'avviso di intimazione, l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Regione Lazio.

2. Costituitesi con memorie rispettivamente depositate in data 25 luglio e 7 agosto 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Agenzia delle entrate chiedevano respingersi il ricorso.

3. Nell'udienza dell'8 febbraio 2018, udite la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente nei confronti della Re-

MFF

gione Lazio, avendo il medesimo ricorrente depositato copia dell'estratto internet del servizio "Cerca spedizione", idonea a dimostrare l'avvenuta consegna della notifica del ricorso medesimo all'amministrazione.

2. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante contribuente.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza 23397/2016, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale «la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento (..) pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve ... in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».

Le contrarie tesi proposte dal resistente, circa la novazione del credito a seguito della sua cessione all'agente della riscossione e della conseguente applicazione della normativa in tema di discarico (con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione), non paiono condivisibili, trattandosi di disposizioni inerenti i rapporti interni tra l'amministrazione credi-

trice e l'agente della riscossione, rapporti che non possono avere conseguenze sul debitore né portare ad un allungamento dei termini prescrizionali in danno del medesimo.

3. Nel merito, va rilevato che oggetto del ricorso deciso con l'impugnata sentenza è l'avviso di intimazione n.09720169000047767000, notificato al contribuente in data 25 marzo 2016.

A tale data era ampiamente trascorso il termine prescrizionale relativo ai tributi oggetto delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'avviso di intimazione *de quo*.

A tale generale decorrenza del termine prescrizionale si sottraggono esclusivamente i crediti portati dalla cartella n.09720140128015310000 relativi a contravvenzioni stradali elevate nell'anno 2011, per i quali tuttavia non sussiste la giurisdizione di questa Commissione, come già rilevato dal giudice di primo grado, trattandosi di crediti non avente natura tributaria.

L'accoglimento del motivo di appello inerente l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'amministrazione rende non necessaria la disamina degli altri motivi che devono ritenersi assorbiti.

3. In ragione del recente mutamento della giurisprudenza in tema di prescrizione del credito, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Dipartimento
delle Finanze

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronun-

ziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette,
accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 febbraio
2018.

L'ESTENSORE

(Luigi Caso)

IL PRESIDENTE

(Francesco Moliterni)

MEF

Dipartimento
delle Finanze